

REGOLAMENTO (CEE) N. 3874/91 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1991

che stabilisce il prezzo minimo garantito per le sardine della specie *Sardina pilchardus* dell'Atlantico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine della specie *Sardina pilchardus* (¹), modificato dal regolamento (CEE) n. 3940/87 (²), in particolare l'articolo 4,considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3117/85 prevede la concessione di un'indennità compensativa per i produttori di sardine della specie *Sardina pilchardus* dell'Atlantico della Comunità nella sua composizione anteriore al 31 dicembre 1985, che vendono i loro prodotti a un prezzo inferiore a un prezzo minimo garantito;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3117/85 prevede che il prezzo minimo garantito è pari al prezzo di ritiro vigente nell'ultimo anno precedente l'adesione, corretto conformemente all'eventuale adattamento applicabile al prezzo di orientamento per la campagna successiva;

considerando che per i prodotti di cui si tratta, i prezzi di orientamento della campagna di pesca 1992 sono stati fissati con il regolamento (CEE) n. 3569/91 del Consiglio (³);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1992, il prezzo minimo garantito previsto all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3117/85 è fissato come segue:

(ECU/t)

Pesci interi		
Dimensione	Extra, A	B
1	254	162
2	254	162
3	392	162
4	254	162

Le categorie di qualità, di dimensione e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio (⁴).*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1991.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 338 del 10. 12. 1991, pag. 4.⁽⁴⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.